



Regolamento interno di funzionamento della Commissione per le Città Strategiche

Art. 1 Finalità del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, le modalità di adesione e il funzionamento della Commissione permanente per le Città Strategiche (d'ora in avanti la "Commissione") istituita dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 Compiti e funzioni della Commissione

1. La Commissione per le Città Strategiche costituiscono la sede nell'ambito della quale si discutono e approfondiscono le tematiche relative alla pianificazione strategica delle città e più in generale dello sviluppo e della trasformazione urbana.
2. Essa promuove il dibattito tra gli amministratori e il confronto tra le esperienze sul territorio su tutti i temi relativi alla pianificazione strategica con particolare riferimento alle conoscenze maturate nell'ambito della Rete delle Città Strategiche (ReCS).

Art. 3 Composizione della Commissione

1. Sono considerati membri effettivi della Commissione i rappresentanti dei Comuni che partecipano alla Rete delle Città Strategiche e i Consiglieri Nazionali che ne abbiano presentato regolare richiesta scritta agli uffici dell'ANCI. Le Città Metropolitane, le ANCI Regionali, i Consorzi della Regione Val d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono designare, in aggiunta, un membro effettivo ciascuno. Ciascuno dei membri effettivi non può partecipare a più di tre Commissioni.
2. Sono altresì membri senza diritto di voto della Commissione tutti gli amministratori dei Comuni associati che ne facciano richiesta scritta agli uffici dell'ANCI, indicando non più di due Commissioni alle quali intendono partecipare.

Art. 4 - Cariche all'interno delle Commissioni

1. Presidente della Commissione è il Presidente pro-tempore della Rete delle città Strategiche.
2. La Commissione può affiancare al Presidente, tenendo conto delle realtà politiche rappresentate, non più di due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
3. Il presidente e i vice-presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza, che ha funzioni attinenti all'organizzazione delle attività e dei lavori della commissione.

4. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dal secondo Vice Presidente nominato dal componente più anziano.

Art. 5 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento generale per il funzionamento delle Commissioni permanenti del Consiglio Nazionale costituite ai sensi dell'art. 17 e) dello Statuto, e più in generale nello Statuto dell'ANCI, in quanto applicabili o per analogia.